



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 957/17 S.N.

Roma, 31 ottobre 2017

OGGETTO: *Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 - Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.*

È ASSOLUTAMENTE OPPORTUNO UN URGENTE DECRETO CORRETTIVO.

AL SIGNOR MINISTRO DELL'INTERNO
On.le Marco MINNITI

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Franco GABRIELLI

Preg.mi Signor Ministro e Signor Capo della Polizia,

scrivo a nome di tutto il Sindacato di Polizia COISP che rappresento, per evidenziare innanzitutto il notevole impegno profuso dalle SS.VV., al fine di garantire un Riordino delle Carriere del personale della Polizia di Stato finalizzato a soddisfare, il più possibile, tanto le esigenze dell'Amministrazione che le legittime richieste dei Poliziotti.

Non più tardi di un anno addietro, difatti, eravamo a discutere su una bozza di Riordino che poteva contare su uno stanziamento di appena 119 milioni annui e già c'era chi era pronto a sottoscriverla, come peraltro lo era da anni, per poi arrivare adesso a criticare un provvedimento che, grazie al Vostro impegno, si fonda invece su risorse pari a quasi un miliardo di euro l'anno.

Beh, tutti sappiamo quanto sia più facile criticare che confrontarsi e proporre soluzioni. Soprattutto a tutti è evidente quando la critica ha esclusivi fini politici.

Ora, se tale modo di fare è sempre stato estraneo al COISP che, nel proprio Statuto e nei fatti, è sempre stato veramente Indipendente da qualsiasi condizionamento ed ha sempre portato avanti la propria attività di tutela dei Poliziotti nella più assoluta Indipendenza dalla pubblica amministrazione, dal governo, dai partiti politici e da ogni altra diversa organizzazione sindacale esterna all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se la nostra Indipendenza ci ha sempre portato a contrastare i tanti provvedimenti contrari ai Poliziotti, alla loro dignità e a quella delle divisa che indossano con onore, che nell'ultimo decennio, ed anche prima, sono stati posti in essere dai governi (di centro-destra quanto di centro-sinistra) che si sono succeduti alla guida del nostro Paese... governi che sono stati quasi sempre lontani dal garantire, con i fatti, quella Sicurezza di cui i cittadini italiani avevano ed hanno diritto ... che sono stati sempre lontani dal garantire, con i fatti, quei giusti riconoscimenti, anche economici, che il personale della Polizia di Stato quotidianamente ha dimostrato di meritarsi ... vero è anche che proprio detta Indipendenza ci ha portato a ringraziare coloro che qualcosa hanno dimostrato di voler fare, ed hanno fatto, in controtendenza al disinteresse di chi li aveva preceduti e sovente di chi stava loro attorno.

Un riordino da un miliardo di euro è un risultato che merita di essere evidenziato e percepito ma per poter essere pienamente condiviso da tutti i Poliziotti necessita ancora di ulteriore impegno da parte delle SS.VV., perché il “Riordino delle Carriere”, il provvedimento di revisione dei ruoli del personale delle Forze di Polizia approvato con il D.Lgs. 95/2017, abbisogna di giusti ed urgenti correttivi che, fortunatamente, l’art. 8, comma 6, della Legge 7 agosto 2015, n. 125, di riorganizzazione della pubblica amministrazione, consente di emanare entro dodici mesi dall’entrata in vigore del ridetto Decreto.

A noi pertanto le segnalazioni, le richieste, le proposte di modifica a Voi, Preg.mi Signor Ministro e Signor Capo della Polizia, un po’ del Vostro tempo per valutarle con attenzione e, qualora dovrete dividerle - come siamo certi che sarà -, l’impegno a porre in essere, con la capacità e caparbietà che avete dimostrato di possedere, quelle attività finalizzate a migliorare un Riordino delle Carriere che può e deve garantire anche dell’altro oltre a quanto già esprime.

Eccoci, quindi

Il Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente la revisione dei ruoli delle Forze di polizia, è stato emanato in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015 il quale aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e il potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia, provvedendo altresì alla modifica degli ordinamenti del personale delle Forze di Polizia rivedendone la disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell’ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l’eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche ed assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di Polizia e dei connessi trattamenti economici

Si trattava dunque, come peraltro ben esplicitato nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA dello stesso provvedimento,

- di potenziare l’efficacia dell’apparato Sicurezza,
- di riconoscere e valorizzare il merito, l’anzianità di servizio e la professionalità del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia ed ampliare le opportunità di progressione in carriera,
- di assicurare la sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di Polizia e dei connessi trattamenti economici vale a dire una pari dignità fra tutte le componenti del Comparto,
- di adeguare gli ordinamenti delle diverse Amministrazioni così da garantire una eguale progressione di carriera,
- di riconoscere la specificità delle Forze di polizia attraverso una tutela economica, pensionistica e previdenziale,
- di creare le migliori condizioni per l’espletamento delle attività istituzionali, con specifico riferimento alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e repressione dei reati,
- di corrispondere sempre al meglio alla domanda di sicurezza dei cittadini,

e l’intervento normativo si doveva fondare

- sulla modernizzazione e sulla semplificazione dell’assetto ordinamentale, e contestualmente, sulla valorizzazione delle professionalità e del merito del personale, in un meccanismo virtuoso volto anche ad accrescere la necessaria spinta motivazionale dello stesso in relazione all’espletamento di delicati compiti istituzionali, soprattutto in un attuale contesto caratterizzato da contingenti situazioni emergenziali che richiedono un grande e oneroso impegno dei destinatari del provvedimento,

- sul potenziamento ed ampliamento delle funzioni in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e responsabilità, con l'introduzione di un parametro stipendiale più elevato, che rende indispensabile - per evitare scavalcamenti e per mantenere l'attuale sostanziale forbice tra il parametro iniziale ed il nuovo apicale - il necessario adeguamento di quelli del restante personale, con la conseguente modifica della relativa tabella dei parametri di cui al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che ricomprende, altresì, l'intervento sul parametro della qualifica e gradi iniziali del ruolo di base, tenuto anche conto della elevazione del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso,
- sulla valorizzazione e adeguamento del ruolo degli ispettori e delle carriere dei funzionari e ufficiali - caratterizzate da uno sviluppo, rispettivamente, direttivo e dirigenziale - anche in relazione al predetto requisito del possesso di titoli di studio universitari ed al potenziamento delle funzioni, nonché al trattamento dirigenziale già in godimento per la gran parte del personale della carriera dei funzionari e degli ufficiali.

Ebbene, se molti dei citati obiettivi possono anche essere stati raggiunti o comunque lo saranno, taluni altri - a questo Sindacato particolarmente a cuore - necessitano di qualche aggiustamento normativo per poter essere garantiti.

Se è pur vero, difatti, che il “Riordino delle Carriere” in argomento rappresenta un risultato storico, poiché fornisce gli strumenti per realizzare una profonda trasformazione dell’assetto ordinamentale, consentendo, in particolare, di recuperare alcuni ritardi dei quali ha sofferto la Polizia di Stato, rimuovendo cause di stagnazione nelle carriere e nel reclutamento in alcune qualifiche, è anche vero che lo stesso ha lasciato ma anche fatto emergere questioni che solo se corrette potranno portare il personale della Polizia di Stato (già fortemente amareggiato per anni di indifferenza da parte di uno Stato che avrebbe invece dovuto tutelarlo e coccolarlo) ad avere ancora quella *spinta motivazionale necessaria per l'espletamento di delicati compiti istituzionali*, e sono questioni che concernono il riconoscimento e la valorizzazione del *merito*, dell'*anzianità di servizio* e della *professionalità*, che riguardano *le opportunità di progressione in carriera*, la *sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di Polizia e dei connessi trattamenti economici*, il riconoscimento della *specificità delle Forze di polizia attraverso una tutela economica, pensionistica e previdenziale*, ma anche la stessa funzionalità ed efficacia dell'apparato sicurezza.

Molto sinteticamente, per ciò che concerne il personale della Polizia di Stato, il decreto interviene in primo luogo sui ruoli, riducendoli dagli attuali 6 a 4 + 1 “ad esaurimento”.

L'auspicata e dai noi richiesta unificazione del *ruolo degli Agenti ed Assistenti* e del *ruolo dei Sovrintendenti* (i due ruoli iniziali della Polizia) in un ruolo unico, non si è concretizzata. È stata comunque ridotta la permanenza in alcune qualifiche ai fini della promozione a quella successiva ed anche le modalità di accesso al ruolo dei Sovrintendenti sono state riviste optando per procedure semplificate che renderanno concreti gli avanzamenti a quest'ultimo ruolo da quello degli Agenti ed Assistenti ed impediranno i notevolissimi ritardi che hanno caratterizzato per ben oltre un decennio il Dipartimento della P.S. con grave nocumento per il personale e la stessa Amministrazione.

La professionalità acquisita dal personale che riveste le qualifiche apicali dei suddetti ruoli, come anche per quello degli Ispettori, trova poi riconoscimento nell'assegnazione di compiti di maggiore responsabilità cui consegue la denominazione di “Coordinatore” e, chiaramente, un parametro stipendiale superiore.

Più in particolare:

▪ RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI

Il ruolo degli Agenti ed Assistenti continua a prevedere quattro qualifiche cui è stata aggiunta la denominazione di “coordinatore” per la qualifica apicale:

1. Agente;
2. Agente Scelto;
3. Assistente;
4. Assistente Capo
5. Assistente Capo con la denominazione di “Coordinatore”

ed il seguente percorso di carriera:

- Agente + 5 anni di anzianità = Agente Scelto
- Agente Scelto + 5 anni di anzianità = Assistente
- Assistente + 4 anni di anzianità = Assistente Capo
- Assistente Capo + 8 anni di anzianità = Assistente Capo con la denominazione di “Coordinatore”.

Complessivamente, quindi, sono necessari 14 anni di servizio per arrivare alla qualifica apicale di Assistente Capo partendo da quella iniziale di Agente, in luogo dei 15 anni previsti prima del “riordino” che ha statuito la riduzione da 5 a 4 anni della permanenza nella qualifica di Assistente per ottenere la promozione ad Assistente Capo.

Nel totale, tuttavia, dovendo considerare anche la nuova denominazione di “Coordinatore”, l’apicalità economica e funzionale del ruolo verrà raggiunta dopo 22 anni.

▪ RUOLO DEI SOVRINTENDENTI

Il ruolo dei Sovrintendenti continua a prevedere tre qualifiche cui è stata aggiunta la denominazione di “Coordinatore” per la qualifica apicale:

1. Vice Sovrintendente;
2. Sovrintendente;
3. Sovrintendente Capo
4. Sovrintendente Capo con la denominazione di “Coordinatore”

ed il seguente percorso di carriera:

- Vice Sovrintendente + 5 anni di anzianità = Sovrintendente
- Sovrintendente + 5 anni di anzianità = Sovrintendente Capo
- Sovrintendente Capo + 8 anni di anzianità = Sovrintendente Capo con la denominazione di “Coordinatore”.

Complessivamente, quindi, sono necessari 10 anni di servizio per arrivare alla qualifica apicale di Sovrintendente Capo partendo da quella iniziale di Vice Sovrintendente, in luogo dei 14 anni previsti prima del “riordino” che ha previsto la riduzione da 7 a 5 anni delle permanenze nelle qualifiche di Vice Sovrintendente e Sovrintendente per ottenere la promozione alla qualifica superiore.

Nel totale, tuttavia, dovendo considerare anche la nuova denominazione di “Coordinatore”, l’apicalità economica e funzionale del ruolo verrà raggiunta dopo 18 anni.

▪ RUOLO DEGLI ISPETTORI

Il ruolo degli Ispettori prevede adesso cinque qualifiche (prima erano quattro) cui è stata anche aggiunta la denominazione di “Coordinatore” per la qualifica apicale:

1. Vice Ispettore;
2. Ispettore;

3. Ispettore Capo;
4. Ispettore Superiore;
5. Sostituto Commissario;
6. Sostituto Commissario con la denominazione di “Coordinatore”

ed il seguente percorso di carriera:

- Vice Ispettore + 2 anni di anzianità = Ispettore
- Ispettore + 7 anni di anzianità = Ispettore Capo
- Ispettore Capo + 9 anni di anzianità = Ispettore Superiore
- Ispettore Superiore + 8 anni di anzianità = Sostituto Commissario
- Sostituto Commissario + 4 anni di anzianità = Sostituto Commissario con la denominazione di “Coordinatore”

Complessivamente, quindi, sono necessari 26 anni di servizio per arrivare alla qualifica apicale di Sostituto Commissario partendo da quella iniziale di Vice Ispettore, in luogo dei 17 anni previsti prima del “Riordino” che ha previsto l’aumento da 8 a 9 anni della permanenza nella qualifica di Ispettore Capo per ottenere la promozione alla qualifica di Ispettore Superiore (per le altre Forze di Polizia è rimasto un periodo di 8 anni!), ed una nuova “qualifica” di Sostituto Commissario (ulteriori 8 anni di permanenza in quella di Ispettore Superiore per ottenerne la promozione).

Nel totale, dovendo considerare anche la nuova “denominazione” di “Coordinatore”, l’apicalità economica e funzionale del ruolo dovrebbe essere raggiunta dopo 30 anni (un periodo di per sé oltremodo lungo ed irragionevole se davvero si vuole conferire riconoscimento alla professionalità ed alla specificità della nostra professione), mentre nella realtà, a causa del fatto che l’avanzamento alla qualifica di Sostituto Commissario avverrà “nel limite dei posti disponibili annualmente”, avremo migliaia di Ispettori che non acquisiranno mai tale qualifica e tantomeno raggiungeranno mai la ridetta apicalità economica del ruolo con la denominazione di “Coordinatore”.

Beh, di certo non si può parlare di aver garantito quella *spinta motivazionale necessaria per l’espletamento di delicati compiti istituzionali*.

Oltre a quanto sopra il “Riordino delle Carriere” statuisce la definitiva soppressione del *ruolo direttivo speciale*, peraltro mai costituito, e l’istituzione, in suo luogo, di un *ruolo direttivo ad esaurimento*; il personale dell’attuale *ruolo dei commissari* e di quello *dei dirigenti* è stato collocato nella *carriera dei funzionari di Polizia*.

Le modalità ed i requisiti per l’accesso ai vari ruoli sono riviste. Finalmente si prevede il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo di base degli Agenti ed Assistenti; il limite di età viene ridimensionato (seppur in maniera non condivisibile); sono riviste le percentuali di posti laddove è contemplata una doppia procedura concorsuale (concorso pubblico e concorso interno) ...

Quanto sopra ovviamente vale anche per il personale che svolge attività tecnico-scientifica e per quello dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

Ebbene, **le modifiche e le correzioni da porre in essere con lo strumento previsto dal richiamato art. 8, comma 6, della Legge 7 agosto 2015, n. 125, sono le seguenti:**

~ **CORRETTIVI DA APPORTARE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 95/2017 CON RIGUARDO ALLA RIDUZIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA IN ALCUNE QUALIFICHE DEL RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI E DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO**

Relativamente al *ruolo degli Agenti ed Assistenti*, si è sopra evidenziato che il “Riordino delle Carriere” ha portato ad una riduzione di un anno (da 5 a 4) della permanenza nella qualifica di Assistente ai fini della promozione alla qualifica superiore di Assistente Capo.

Al fine di dare concretezza immediata a dette “riduzioni”, le “norme transitorie” del provvedimento di revisione dei ruoli statuiscono che “*gli Assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Assistente Capo*” [Sezione II - Art. 2, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 95/2017] ... e relativamente al personale che alla data dell'entrata in vigore del “Riordino” già ricopriva la qualifica di Assistente Capo, è stato previsto, così da evitare qualsivoglia disparità di trattamento, che il “parametro di Assistente Capo + 5” e la denominazione di “Coordinatore” verranno acquisiti con un tempo di riduzione di “un anno” rispetto a quanto normalmente previsto [art. 2, comma 1, lett. n), del D.Lgs. 95/2017].

Tali norme tuttavia necessitano di correttivi e comunque specifiche indicazioni che tengano conto delle attuali anzianità maturate nelle qualifiche e complessivamente nei ruoli di appartenenza.

Quanto sopra troverebbe e deve trovare soluzione apportando giuste modifiche ed integrazioni alla Sezione II - Art. 2, comma 1, del D.Lgs. 95/2017 ed in particolare:

- **alla lettera f)**: “*gli Assistenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Assistente Capo*” **deve essere aggiunto il seguente periodo**: “*Ai fini del successivo conseguimento del “parametro di Assistente Capo + 5” e della denominazione di “Coordinatore”, gli stessi conservano l’anzianità eccedente i quattro anni maturata nella qualifica di Assistente*”;
- **alla lettera f) così come sopra modificata, deve essere poi aggiunta la seguente lettera**
- **f-bis)**: “*gli Assistenti Capo in servizio al 1 gennaio 2017 conservano, ai fini del successivo conseguimento del “parametro di Assistente Capo + 5” e della denominazione di “Coordinatore”, una anzianità pari al periodo eccedente i quattordici anni di anzianità maturata nel ruolo*”;

Medesime correzioni devono essere fatte con riguardo al personale del ruolo degli Agenti ed Assistenti Tecnici:

- **alla lettera pp)**: “*gli Assistenti Tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Assistente Tecnico Capo*” **deve essere aggiunto il seguente periodo**: “*Ai fini del successivo conseguimento del “parametro di Assistente Capo + 5” e della denominazione di “Coordinatore”, gli stessi conservano l’anzianità eccedente i quattro anni maturata nella qualifica*”;
- **alla lettera pp) così come sopra modificata, deve essere aggiunta la seguente lettera pp-bis)**: “*gli Assistenti Capo Tecnici in servizio al 1 gennaio 2017 conservano, ai fini del successivo conseguimento del “parametro di Assistente Capo + 5” e della denominazione di “Coordinatore”, una anzianità pari al periodo eccedente i 14 anni di anzianità maturata nel ruolo*”.

~ **CORRETTIVI DA APPORTARE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 95/2017 CON RIGUARDO ALLA RIDUZIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA NELLE QUALIFICHE DEL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI E DEI SOVRINTENDENTI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO**

Si è evidenziato che lo schema di decreto legislativo in esame porta ad una riduzione complessiva di 4 anni (da 14 a 10) per acquisire la qualifica apicale di Sovrintendente Capo partendo da quella iniziale di Vice Sovrintendente e che per l’apicalità economica e funzionale, garantita dalla denominazione di “coordinatore”, saranno necessari ulteriori 8 anni di servizio nella qualifica di Sovrintendente Capo.

Nello specifico sono state ridotte da 7 anni a 5 le permanenze nelle qualifiche di Vice Sovrintendente e di Sovrintendente ai fini delle promozioni alle qualifiche superiori.

Al fine di dare concretezza immediata a dette riduzioni, le “norme transitorie” del provvedimento di revisione dei ruoli statuiscono che “*i vice sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente*” e che “*i sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, del presente decreto sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo*” [Sezione II - Art. 2, comma 1 lettere g) e h)].

Relativamente, poi, al personale che alla data dell'entrata in vigore del “Riordino” già ricopriva le qualifiche di Vice Sovrintendente, Sovrintendente e Sovrintendente Capo, il richiamato art. 2, comma 1, lett. n), del D.Lgs. 95/2017, ha previsto dei tempi di riduzione di permanenza nelle stesse ai fini dell'acquisizione della qualifica di Sovrintendente Capo, del “parametro di Sovrintendente Capo + 4” e della denominazione di “Coordinatore” ma tali “riduzioni” non soddisfano affatto.

Le ridette norme necessitano quindi di correttivi e comunque specifiche indicazioni che tengano conto delle attuali anzianità maturate nelle qualifiche e complessivamente nei ruoli di appartenenza.

Quanto sopra troverebbe e deve trovare soluzione apportando giuste modifiche ed integrazioni alla Sezione II - Art. 2, comma 1, del D.Lgs. 95/2017 ed in particolare:

- **alla lettera g):** “*i Vice Sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Sovrintendente*” **deve essere aggiunto il seguente periodo:** “*Gli stessi conservano l'anzianità eccedente i cinque anni maturata nella qualifica ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di Sovrintendente capo*”;
- **la lettera h):** “*i Sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Sovrintendente Capo*” **deve essere così modificata:** “*i Sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nel ruolo pari o superiore a dieci anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Sovrintendente Capo. Gli stessi mantengono l'anzianità eccedente i dieci anni maturata nel ruolo, ai fini del successivo conseguimento del “parametro di Sovrintendente Capo + 4” e della denominazione di “Coordinatore”;*”;
- **alla lettera h) così come sopra modificata, deve essere aggiunta la seguente lettera h-bis):** “*i Sovrintendenti Capo in servizio al 1 gennaio 2017 conservano, ai fini del successivo conseguimento del “parametro di Sovrintendente Capo + 4” e della denominazione di “Coordinatore”, una anzianità pari al periodo eccedente i dieci anni di anzianità maturata nel ruolo*”;

Medesime correzioni devono essere fatte con riguardo al personale del ruolo dei Sovrintendenti Tecnici:

- **alla lettera qq):** “*i Vice Sovrintendenti Tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Sovrintendente Tecnico*” **deve essere aggiunto il seguente periodo:** “*Gli stessi conservano l'anzianità eccedente i cinque anni maturata nella qualifica ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di Sovrintendente Capo Tecnico*”;
- **la lettera rr):** “*i Sovrintendenti Tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, del presente decreto sono promossi, con*

decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Sovrintendente Capo Tecnico” **deve essere così modificata:** “*i Sovrintendenti Tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nel ruolo pari o superiore a dieci anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Sovrintendente Capo Tecnico. Gli stessi mantengono l’anzianità eccedente i 10 anni maturata nel ruolo, ai fini del successivo conseguimento del “parametro di Sovrintendente Capo Tecnico + 4” e della denominazione di “Coordinatore”;*”;

- **alla lettera rr) così come sopra modificata, deve essere aggiunta la seguente lettera rr-bis):** “*i Sovrintendenti Capo Tecnici in servizio al 1 gennaio 2017 conservano, ai fini del successivo conseguimento del “parametro di Sovrintendente Capo Tecnico + 4” e della denominazione di “Coordinatore”, una anzianità pari al periodo eccedente i 10 anni di anzianità maturata nel ruolo”;*”;

CORRETTIVI DA APPORTARE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 95/2017 CON RIGUARDO ALLE MODIFICHE INTRODOTTE AL RUOLO DEGLI ISPETTORI E DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO

Come si è prima ricordato, lo schema di decreto legislativo in esame, prevede l’aggiunta di una qualifica portando da 4 a 5 quelle totali del ruolo, l’aumento da 8 a 9 anni di permanenza nella qualifica di Ispettore Capo per la promozione ad Ispettore Superiore, la “nuova” qualifica di Sostituto Commissario (attualmente si tratta di una denominazione e non qualifica), l’acquisizione della denominazione di “coordinatore” (che comporta maggiore responsabilità ed un incremento stipendiale) da parte del personale che raggiunge 4 anni di anzianità nella qualifica apicale di Sostituto Commissario.

Complessivamente il *ruolo degli ispettori* si svilupperà in 30 anni di servizio (tanti saranno necessari, nella migliore delle ipotesi, affinché un Vice Ispettore acquisisca l’apicalità funzionale ed economica del ruolo con la qualifica di Sostituto Commissario e la denominazione di “coordinatore”).

Ebbene, considerato che, nella ipotesi più favorevole, l’accesso al ruolo degli Ispettori porterà “nuovi” Vice Ispettori con 25-26 anni di età e che è previsto un corso di formazione di 2 anni, è di tutta evidenza, atteso l’obbligo di quiescenza al compimento dei 60 anni di età (non osiamo ipotizzare un periodo superiore per chi è costretto a svolgere questo lavoro), che tale personale riuscirà ad acquisire l’apicalità del ruolo (per il cui raggiungimento ci vogliono almeno 30 anni, se va tutto bene,) solamente in prossimità della pensione.

Peraltro, atteso il fatto che la promozione alla qualifica di Sostituto Commissario avverrà “a ruolo chiuso”, ovvero nel limite dei posti disponibili annualmente, la stragrande parte degli Ispettori non riuscirà mai a conseguire nemmeno tale qualifica, tanto meno la denominazione di “coordinatore” ed i relativi benefici economici corrisposti per le più elevate funzioni che si avrebbero.

Insomma, si sta prevedendo un ruolo che, in maniera incomprensibile ed irragionevole, si svilupperà in ben 30 anni. Tutt’altro che gratificare il personale e riconoscere la loro professionalità ed abnegazione: la stragrande maggioranza degli attuali appartenenti al ruolo non riusciranno mai nemmeno a raggiungere la qualifica apicale di Sostituto Commissario, figuriamoci la denominazione di “Coordinatore” e i previsti aumenti economici.

In ragione di quanto sopra, **si rende necessario rivedere i periodi di permanenza nelle varie qualifiche ai fini della promozione a quella seguente (a cominciare dall’anzianità necessaria alla promozione alla qualifica di Ispettore Superiore che lo schema di decreto legislativo fissa in 9 anni per gli Ispettori Capo della Polizia di Stato mentre lo determina in 8 anni per gli**

omologhi dell'Arma dei Carabinieri – vedasi Capo II, Sezione III, art. 15 del provvedimento in esame!), così da prevedere un percorso che possa concludersi, dalla qualifica iniziale a quella apicale, in un tempo massimo di non oltre 22 anni, compreso il periodo necessario per acquisire la denominazione di “Coordinatore”.

La suddetta riduzione a 22 anni è peraltro necessaria per evitare che tra non molti anni (il conto è presto fatto guardando l'attuale situazione anche anagrafica degli appartenenti al ruolo) le qualifiche di Ispettore Superiore e Sostituto Commissario rimangano quasi del tutto vuote, per almeno un decennio (!), con evidenti effetti negativi anche su quella efficienza dell'Amministrazione della P.S. che il provvedimento di revisione dei ruoli ha posto tra gli obiettivi iniziali.

Si rende altresì necessario fornire un adeguato riconoscimento a chi, anche per oltre un ventennio, ha sempre dato atto di possedere una altissima professionalità nell'adempimento delle funzioni di un ruolo, quello degli ispettori, che costituisce l'anima della Polizia di Stato, ma anche a coloro che, pur avendo acceduto a tale ruolo da meno tempo, hanno sostenuto un lungo percorso formativo di 18 mesi di corso che ha condotto tutti o quasi all'acquisizione della laurea specialistica per poi dimostrare di non essere da meno dei loro colleghi più anziani ed a quegli altri che al ruolo stanno accedendo dopo un concorso durato 4 anni e relativamente a carenze di organico di 13 anni addietro.

Quanto sopra evidenziato impone di apporre dei correttivi alla Sezione I - Art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame, ed in particolare:

- **alla lettera s) deve essere aggiunta la seguente lettera s1):** *“l'articolo 31 del D.P.R. 335/1982, è sostituito dal seguente: “art. 31 (Promozione alla qualifica di Ispettore Capo) “1. La promozione alla qualifica di Ispettore Capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di Ispettore, che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.”*
- **alla lettera t):** *“l'articolo 31-bis, è sostituito dal seguente: art. 31-bis (Promozione alla qualifica di Ispettore Superiore) - 1. L'accesso alla qualifica di Ispettore Superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di Ispettore Capo. Per l'ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una delle lauree previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.”, le parole “una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di Ispettore Capo” devono essere sostituite con “una anzianità di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di Ispettore Capo.”*
- **alla lettera u):** *“l'articolo 31-quater è sostituito dal seguente: Art. 31-quater (Promozione a sostituto commissario) - 1. La promozione alla qualifica di Sostituto Commissario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di Ispettore Superiore che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa. 2. Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.”, le parole “almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa” devono essere sostituite con “almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di Ispettore Superiore”.*

I suddetti correttivi, che dovranno essere fatti anche relativamente al ruolo degli Ispettori Tecnici, consentiranno di avere un ruolo degli Ispettori e degli Ispettori Tecnici della Polizia di Stato il cui percorso di carriera si completerà in 22 anni che è certamente un periodo di tempo ragionevole e - come si è detto - funzionale alla stessa Amministrazione, essendo l'unico che consentirà di avere sempre un adeguato numero di Ispettori Superiori e Sostituti Commissari.

In ragione di quanto sopra dovranno inoltre essere effettuate le seguenti modifiche ed integrazioni alla Sezione II - Art. 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame,

così da salvaguardare le posizioni di chi attualmente appartiene al ridetto ruolo degli Ispettori:

- **alla lettera h) deve essere aggiunta la seguente lettera h1):** “*gli Ispettori che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nel ruolo pari o superiore a sette anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Ispettore Capo. Gli stessi mantengono l’anzianità eccedente i sette anni maturata nel ruolo, ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di Ispettore Superiore*”;
- **la lettera i):** “*gli Ispettori Capo che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di Ispettore Superiore*”
deve essere così modificata: “*gli Ispettori Capo che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nel ruolo pari o superiore a dodici anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto per merito assoluto, alla qualifica di Ispettore Superiore. Gli stessi mantengono l’anzianità eccedente i dodici anni maturata nel ruolo, ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di Sostituto Commissario*”;
- **alla lettera i) deve essere aggiunta la seguente lettera i1):** *gli Ispettori Capo che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nel ruolo inferiore a dodici anni, sono confermati nella qualifica acquisendo nella stessa, ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di Ispettore Superiore, una anzianità pari al periodo eccedente i sette anni di anzianità maturata nel ruolo*”;
- **la lettera l):** “*gli Ispettori Superiori che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, nell’ambito della disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di Sostituto Commissario*” **deve essere così modificata:** “*gli Ispettori Superiori in servizio al 1 gennaio 2017 sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, alla qualifica di Sostituto Commissario, conservando l’anzianità posseduta e l’ordine di ruolo anche ai fini dell’acquisizione della denominazione di “Coordinatore*”;
- **la lettera m) deve essere eliminata;**
- **alla lettera r) il seguente periodo deve essere modificato come evidenziato in grassetto ed eliminando le parti barrate:** “. Per i posti complessivamente riservati ai concorsi non banditi per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, si provvede attraverso un unico concorso, **per titoli ed esami**, da bandire entro il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già frequentatori del 7° e dell’8° corso di formazione per vice ispettore. La promozione alla qualifica di ispettore superiore decorre dal 1° gennaio ~~2013 2018~~ **e i vincitori del relativo concorso seguono il personale promosso, con la medesima decorrenza, a seguito di scrutinio per merito comparativo.**”.
- **la lettera s) deve essere così modificata:** “*fino all’anno 2032 ~~2026~~, per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore, di cui all’articolo 31-bis del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non è richiesto il possesso della laurea ivi previsto e la promozione, per merito comparativo alla qualifica di Sostituto Commissario avviene anche in sovrannumero rispetto alla relativa dotazione organica*”.
- **alla lettera rr) deve essere aggiunta la seguente lettera rr1):** “*gli Ispettori Tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nel ruolo pari o superiore a sette anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di Ispettore Capo Tecnico. Gli stessi mantengono l’anzianità eccedente i sette*

- anni maturata nel ruolo, ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di Ispettore Superiore Tecnico”;*
- **la lettera ss):** *“gli Ispettori Capo Tecnico che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di Ispettore Superiore Tecnico” deve essere così modificata: “gli Ispettori Capo Tecnico che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nel ruolo pari o superiore a dodici anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto per merito assoluto, alla qualifica di Ispettore Superiore Tecnico. Gli stessi mantengono l’anzianità eccedente i dodici anni maturata nel ruolo, ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di Sostituto Direttore Tecnico”;*
 - **alla lettera ss) deve essere aggiunta la seguente lettera ss1):** *gli Ispettori Capo Tecnico che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nel ruolo inferiore a dodici anni, sono confermati nella qualifica acquisendo nella stessa, ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di Ispettore Superiore Tecnico, una anzianità pari al periodo eccedente i sette anni di anzianità maturata nel ruolo”;*
 - **la lettera tt):** *“gli Ispettori Superiori Tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, nell’ambito della disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di Sostituto Direttore Tecnico” deve essere così modificata: “gli Ispettori Superiori Tecnico in servizio al 1 gennaio 2017 sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, alla qualifica di Sostituto Direttore Tecnico, conservando l’anzianità posseduta e l’ordine di ruolo anche ai fini dell’acquisizione della denominazione di “Coordinatore””;*
 - **la lettera uu) deve essere eliminata;**
 - **alla lettera ccc) deve essere così modificata:** *“fino all’anno 2032 ~~2026~~, per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a Ispettore Superiore Tecnico, di cui all’articolo 31-bis del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, non è richiesto il possesso della laurea ivi previsto e la promozione, per merito comparativo alla qualifica di Sostituto Direttore Tecnico avviene anche in sovrannumero rispetto alla relativa dotazione organica.*

Quanto sopra porterebbe al seguente percorso di carriera:

- Vice Ispettore + 2 anni di anzianità = Ispettore
- Ispettore + 5 anni di anzianità = Ispettore Capo
- Ispettore Capo + 5 anni di anzianità = Ispettore Superiore
- Ispettore Superiore + 6 anni di anzianità = Sostituto Commissario
- Sostituto Commissario + 4 anni di anzianità = Sostituto Commissario con la denominazione di “Coordinatore”

e garantirebbe – come si è esplicitato prima – la piena funzionalità dell’Amministrazione e, al personale attualmente appartenente al ridetto ruolo o che comunque lo sarà a breve (ci riferiamo ai 1874 frequentatori del 9° corso per Vice Ispettori in svolgimento), una dignità che gli è dovuta e non solo per il fatto che da decenni sopperiscono alle carenze organiche del ruolo superiore ma anche per una questione di parità di trattamento con le altre Forze di Polizia, atteso il fatto che, a titolo di esempio, mentre il D.Lgs. n. 95/2017 prevede per gli Ispettori Capo della Polizia di Stato con almeno 9 anni nella qualifica la promozione ad Ispettore Superiore facendo perdere tutta l’anzianità eccedente quella minima di 9 anni, per gli Ispettori Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria vengono fatti salvi fino ad un massimo di due anni di anzianità eccedente quella minima e per gli orchestrali della *banda musicale* del

medesimo Corpo vengono fatti salvi tutti gli anni eccedenti l'anzianità minima necessaria per la predetta promozione.

Per ragioni di equità di trattamento ed equiordinazione è altresì necessario un intervento correttivo che preveda anche nella Polizia di Stato la promozione per merito straordinario alla prima qualifica della carriera dei Funzionari per il personale che riveste la qualifica apicale del ruolo degli Ispettori.

Ciò anche in considerazione del fatto che detta promozione è fatta salva, nell'ambito del "Riordino delle Carriere", per quanto concerne il restante personale del Comparto Sicurezza e Difesa (come per esempio l'Arma dei Carabinieri), ove all'omologo del nostro Sostituto Commissario (il Luogotenente) è consentita la promozione per merito straordinario al grado di Sottotenente (=Vice Commissario).

~ **CORRETTIVI DA APPORTARE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 95/2017 CON RIGUARDO ALL'INTRODUZIONE DEL RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO E DEL RUOLO DIRETTIVO TECNICO AD ESAURIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO**

Si è prima accennato che il *ruolo direttivo speciale*, istituito dal D.Lgs. 334/2000 (art. 14) "**con l'obiettivo di valorizzare la migliori professionalità esistenti nel ruolo degli Ispettori**", non è mai stato costituito per mere responsabilità dell'Amministrazione della P.S. che non ha inteso, negli anni, provvedere all'obbligo di alimentarlo mediante le procedure concorsuali statuite dalla norma.

Ciò è accaduto solamente per la Polizia di Stato mentre le altre Forze di Polizia hanno regolarmente dato luogo all'alimentazione e valorizzazione degli omologhi ruoli direttivi speciali.

La legge finanziaria 2006 (art. 1, comma 261) ha poi previsto, su evidentemente input dell'Amministrazione della P.S., la sospensione delle norme finalizzate alla alimentazione del Ruolo Direttivo Speciale della Polizia di Stato fino alla approvazione delle norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia.

Recentemente il Ministero dell'Interno è risultato soccombente dinanzi al Giudice Amministrativo che ha ordinato di provvedere ai concorsi per alimentare tale ruolo. L'Amministrazione si è impegnata a porre rimedio ai danni causati a quel personale che avrebbe acceduto al ruolo in questione, valorizzandone la professionalità in sede del provvedimento di cui allo schema di decreto legislativo in esame.

Con il D.Lgs. n. 95/2017 tale impegno pare assolto solamente in parte.

La Sezione II - Art. 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo statuisce difatti alla lettera t) quanto segue:

nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del Ruolo Direttivo Speciale, è istituito il Ruolo Direttivo ad Esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di Vice Commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di Commissario e di Commissario Capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della Carriera dei Funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unità. All'istituzione del predetto ruolo si provvede:

- 1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unità, da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai Sostituti Commissari, in servizio al 1 gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualità dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto,*

per i seguenti posti: 300 per l'annualità 2001; 300 per l'annualità 2002; 300 per l'annualità 2003; 300 per l'annualità 2004; 300 per l'annualità 2005.

I vincitori del concorso sono avviati ai rispettivi corsi di formazione, di durata non inferiore a tre mesi organizzati dalla scuola superiore di polizia, distinti in un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato della durata di un mese e in un periodo formativo non inferiore a due mesi presso la scuola superiore di polizia, differito l'uno dall'altro di almeno sei mesi.;

- 2) attraverso un concorso, per titoli, per la copertura delle altre 300 unità, da bandire entro il 30 marzo 2019, riservato ai Sostituti Commissari del ruolo degli Ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti.*

Ebbene, è quantomeno singolare che si sia voluto rimediare a mancanze esclusivamente riconducibili all'Amministrazione, disciplinando lo svolgimento di corsi di formazione differiti sei mesi l'uno dall'altro quando, invero, dovrebbe svolgersi un unico corso o quantomeno i vari corsi dovrebbero tenersi senza soluzione di continuità.

Oltre a ciò andrebbe previsto l'aumento dei posti da mettere a concorso così da consentire l'accesso al ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato a tutti i Sostituti Commissari, in servizio al 1 gennaio 2017, che avrebbero potuto partecipare ai concorsi che l'Amministrazione della P.S. avrebbe dovuto emanare per le annualità dal 2001 al 2005 ai fini della costituzione del ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Deve inoltre essere stabilita una decorrenza giuridica nella qualifica di Commissario alla data del 1° gennaio 2017.

Analoga modifica dovrà riguardare la lettera nn) dell'art. 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo con riguardo ai Sostituti Direttori Tecnici in servizio al 1 gennaio 2017 ed alle procedure per il loro accesso nel ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato.

Ulteriore correttivo, poi, dovrà essere apportato all'art. 45, comma 5, del D. Lgs. 95/2017 il quale prevede che "Al personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, è attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative. Analogo emolumento, riassorbibile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale, è attribuito allo stesso personale in caso di passaggio a qualifiche o gradi degli stessi o di diversi ruoli o di transito ai ruoli civili che comporta il pagamento di un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima del passaggio", statuendo che gli assegni in argomento siano "cumulabili" e NON "riassorbibili" con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative così come peraltro previsto dal medesimo art. 45, comma 10, per ciò che concerne il personale della Carriera dei Funzionari.

In considerazione infine del fatto – come prima esposto – che, contrariamente a quanto accaduto per la Polizia di Stato, nelle altre Forze di Polizia detto ruolo direttivo speciale è stato regolarmente costituito e costantemente alimentato, è opportuno che, oltre alle procedure concorsuali sopra ricordate ed all'ampliamento dei posti prima richiesto così da ricomprendere tutti gli attuali Sostituti Commissari, venga stabilita una ulteriore procedura concorsuale che dia la possibilità al personale del ruolo degli Ispettori in possesso di adeguati titoli di studio di accedere al ridetto ruolo quantomeno in numero di 800 unità, come stabilito dal "Riordino delle Carriere" a favore dell'Arma dei Carabinieri

~ **CORRETTIVI DA APPORTARE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 95/2017 CON RIGUARDO ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO**

Il D.Lgs. n. 95/2017 ha istituito la nuova “Carriera dei Funzionari” che comprende il personale già appartenente ai precedenti ruoli dei Commissari e dei Dirigenti, e prevede

- l’anticipazione dell’accesso alla dirigenza dalla qualifica di vice questore aggiunto, e qualifiche corrispondenti con almeno otto nella carriera dei funzionari, compreso il corso di formazione;
- l’introduzione della qualifica di vice questore;
- la rimodulazione, conseguente alla revisione della dirigenza, con decorrenza 1 gennaio 2018, del trattamento economico dirigenziale;
- l’applicazione della disciplina più favorevole per i funzionari in servizio al 31 dicembre 2017;
- l’accesso al nuovo trattamento economico dirigenziale previsto per le qualifiche a partire da vice questore aggiunto (*con decorrenza 1° gennaio 2018*);
- l’estensione ai dirigenti di determinati istituti “contrattuali” già applicati al restante personale, nelle more dell’istituzione della nuova area negoziale limitata ai trattamenti accessori ed a tali istituti, ferma restando, nel frattempo, l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

Ebbene, seppur l’art. 45, punto 19, del D.Lgs. n. 95/2017, prevede che: “Le disposizioni del presente decreto non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuativo del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore”, pare che i Vice Questori Aggiunti con meno di 13 anni di servizio nel ruolo, potenzialmente interessati, dopo il 1° gennaio 2018, alla maturazione dell’assegno di funzione previsto dall’art. 8 del DPR 51/2009, ricevano un notevole danno patrimoniale per il fatto che il predetto emolumento non verrà loro riconosciuto né, in sua vece, altri assegni compensativi ... e gli aumenti stipendiali derivanti dall’inquadramento nella dirigenza non compenserebbero neanche minimamente tale danno.

Così fosse, si registrerebbe anche una palese sperequazione rispetto alla posizione di altri Vice Questori Aggiunti che hanno già maturato il diritto a godere dell’assegno di funzione secondo il previgente regime ordinamentale, ed ai quali verrà riconosciuto un assegno *ad personam* fino al raggiungimento del 13.mo anno.

Sul punto, all’auspicio di opportuni chiarimenti da parte del Dipartimento della P.S., uniamo quello di non dovere affermare che per i predetti Vice Questori Aggiunti con meno di 13 anni nel ruolo non si sia trattato della conquista di una “dirigenza” pagata a caro prezzo!

~ **CORRETTIVI DA APPORTARE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CON RIGUARDO AL PERSONALE CHE RICOPRE IL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE DELLA POLIZIA DI STATO**

Nel decreto legislativo in esame si rileva l’assenza di provvedimenti volti a sanare la situazione dei dottori infermieri che per accedere nei ruoli della Polizia di Stato hanno dovuto possedere il requisito della laurea triennale in infermieristica, per poi essere inquadrati ad inizio carriera nel ruolo dei Revisori Tecnici, carriera esecutiva, il cui accesso è stato ad oggi normalmente destinato ai possessori del diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Quanto sopra si verifica seppur tra gli obiettivi del provvedimento di revisione dei ruoli del personale delle Forze di Polizia vi è - come statuito dalla legge 124 del 2005 - il rispetto della dignità professionale del personale interessato tutto.

È quindi doverosa e giuridicamente corretta una previsione normativa, in sede di decreto correttivo del menzionato “Riordino delle Carriere” che inquadri TUTTI gli Infermieri laureati quantomeno nel ruolo dei Periti Tecnici della Polizia di Stato, con specifiche possibilità di progredire agevolmente nella carriera dei Funzionari Tecnici.

~ **ULTERIORI CORRETTIVI DA APPORTARE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO**

- **Lo schema di decreto legislativo statuisce il limite di 26 anni di età quale requisito per l'accesso al ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, così come anche per quello corrispondente dei Tecnici.** Allo stato attuale tale limite è posto ad anni 30.

Ebbene, in considerazione del fatto che i concorsi per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato evidenziano una disponibilità di posti che non superano il migliaio di unità ogni anno e del sempre maggiore desiderio di molti giovani di poter servire lo Stato in una delle Istituzioni più amate dai cittadini quale è la Polizia di Stato, raccogliendo anche le centinaia di richieste già pervenute a questo Sindacato sia da ragazzi che da genitori che vorrebbero vedere i propri figli indossare la nostra divisa della Polizia, **è opportuno riportare il citato limite di età a 30 anni.**

- Come si è detto in più circostanze, tra gli obiettivi primari di questo provvedimento di revisione dei ruoli vi è quello di riconoscere la professionalità ed i sacrifici del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia.

Ebbene, tale riconoscimento viene certamente meno nel momento in cui **l'accesso ai ruoli superiori attraverso le procedure concorsuali previste dal decreto legislativo di revisione dei ruoli del personale delle Forze di Polizia pongono limiti di età per il personale della Polizia di Stato che intende accedere a tali procedure per tramite delle riserve di posti assegnate nei concorsi pubblici o per tramite dei concorsi interni.**

Ciò stante, **si ritiene opportuno dover intervenire al fine di eliminare i limiti di età che il "Riordino delle Carriere" in esame pretende nei confronti del personale già appartenente alla Polizia di Stato che intende concorrere per progredire professionalmente nei ruoli superiori a quello di appartenenza.**

- **È d'obbligo infine una norma che dia certezza alla decorrenza giuridica della qualifica di Vice Ispettore a seguito delle procedure concorsuali interne.**

L'accesso al ruolo degli Ispettori Tecnici prevede, relativamente al concorso interno, la decorrenza giuridica al 1° gennaio dell'anno successivo alle vacanze di organico per le quali è stato indetto il concorso, nonché una decorrenza economica dalla data di conclusione del corso di formazione (identica cosa è prevista per i Sovrintendenti ed i Sovrintendenti Tecnici), mentre l'accesso al ruolo degli Ispettori, sempre relativamente al concorso interno, **NON prevede detta decorrenza giuridica al 1° gennaio dell'anno successivo alle vacanze di organico di cui al concorso, seppur adesso (post riordino) si parla di concorso annuale anche per gli Ispettori.**

In buona sostanza l'Amministrazione deve indire concorsi interni per Vice Ispettore Tecnico e per Vice Ispettore "nel limite del 50% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno" ma mentre per i Tecnici è prevista una decorrenza giuridica al 1° gennaio successivo al citato 31 dicembre (ed economica post corso di formazione), per i Vice Ispettori detta previsione non è affatto indicata, con ciò significando che un concorso relativo alle carenze al 31 dicembre 2018 potrà anche essere emanato nel 2020 ed i Vice Ispettori assumerebbero decorrenza giudica al termine del corso (che potrebbe anche essere nel 2021 o successivamente (visti i tempi dei concorsi in Polizia) mentre i Vice Ispettori Tecnici assumerebbero decorrenza giudica 1° gennaio 2019.

La disparità di cui sopra è palese e certamente non accettabile.

In sede di decreto correttivo del D.Lgs. n. 95/2017 deve essere quindi inserita una norma che preveda, per i vincitori del concorso interno per Vice Ispettore della Polizia di Stato, la decorrenza giuridica al 1° gennaio dell'anno successivo alle carenze di organico per le quali è stato emanato il concorso.

Tale modifica normativa, che si ripete è d'obbligo dovendosi garantire quella pari dignità che è tra i principi ispiratori della legge delega, avrà riflessi immediati sulle procedure concorsuali previste dall'art. 2, comma 1, lettere c) e d), che statuiscono l'emanazione di concorsi interni per Vice Ispettore relativamente alle carenze di organico al 31.12.2016 e la cui decorrenza giuridica nella qualifica dovrà essere attribuita al 1° gennaio 2017 ed avrà riflessi anche sulla decorrenza dei frequentatori del 9° corso di formazione per Vice Ispettore, attualmente in svolgimento ed emanato con decreto del 24.9.2013, che non potranno essere scavalcati dai vincitori dei concorsi previsti dalle citate lettere c) e d) e per i quali, anche considerato che il concorso cui hanno partecipato era relativo alle carenze di organico nel ruolo relative agli anni dal 2001 al 2004, è opportuna una decorrenza giuridica nella qualifica di Vice Ispettore quantomeno al 1° gennaio 2013, da statuire sempre con il ridetto decreto correttivo del D.Lgs. 95/2017 che con la presente si sta sollecitando.

Concludendo, pur essendo consci del fatto che non potrà esserci provvedimento di revisione dei ruoli che possa soddisfare tutte le aspettative del personale, riteniamo che il Decreto Legislativo n. 95/2017, possa trovare i favori di tutti i Poliziotti sempre che da parte delle SS.VV. Ecc.me, Signor Ministro dell'Interno e Signor Capo della Polizia, ci sia accoglimento e condivisione delle richieste di correttivi e modifiche sopra evidenziate, che questa O.S. vorrebbe poter meglio esporre alla "*Struttura di missione*" che è stata costituita all'interno del Dipartimento della P.S. anche per "*acquisire elementi e contributi per migliorare e perfezionare il progetto di revisione dei ruoli attraverso l'eventuale ricorso ai decreti "correttivi" al decreto legislativo n. 95 del 2017, da adottare entro il 7 luglio 2018*" dalla quale ci si attende pertanto una cortese pronta convocazione.

Con sincera e profonda stima,

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese